

Studio Legale
Avv. Pietro Siviglia
Patrocinante in Cassazione
Socio Fondatore SIDEALS
Via A. Cimino, 65 - 89127 Reggio Cal.
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

- ROMA -

RICORSO

PER il Prof. SCUNCIA Demetrio, nato a Reggio Calabria (RC) il 19.08.1986, residente in Siziano (PV) alla Via Paolini n. 7/c, C.F. SCNDTR86M19H224A, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Siviglia (PEC: avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it - Fax: 1782212045 - C.F.: SVGPTR72L15F112M) del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Cola di Rienzo n. 212 presso lo studio dell'Avv. Francesco Brasca, in forza di procura speciale in calce al presente atto,

Ricorrente:

contro

Ministero dell'Istruzione, CF 80185052588, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

Resistente:

nonché contro

GIANFREDA Antonio, nato in Svizzera (Estero) il 27.05.1988, residente in Milano alla Via Enrico Noe n.2, CF GNFNTN88E27Z133B, inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso B003 - "Laboratori di Fisica" di cui al decreto prot. n. 9376 del 14.04.2022 dell'U.S.R. Lombardia oltre che degli altri soggetti presenti nel medesimo provvedimento la cui notifica del presente ricorso introduttivo è avanzata nelle conclusioni del presente ricorso con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione da valersi quale notifica per pubblici proclami stante l'elevato ed imprecisato numero di candidati coinvolti;

Controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

e adozione delle misure cautelari più idonee volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso alla prova orale relativamente alla classe di concorso B003 (Laboratorio di fisica) previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta

- 1) dell'esito della prova scritta del "Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. n. 499 del 21.4.2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 5.1.2022, sostenuta dal ricorrente in data 4 aprile 2022 nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- 2) del punteggio numerico pari a 68 assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o forvianti;
- 3) del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti n. 4, 24 e 47, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1 D.M. n. 326 del 9.11.2021 e dell'art. 3 D.D. n. 23 del 5.1.2022;
- 4) del correttore e del foglio risposte;
- 5) dei verbali/atti della Commissione con cui sono stati predisposti in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta con particolare riferimento ai quesiti 4, 24 e 47 del questionario del ricorrente in quanto manifestatamente erronei e/o forvianti
- 6) dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti della prova scritta del ricorrente;
- 7) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- 8) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 co. 1 D.M. n. 326 del 9.11.2022 e dell'art. 3 D.D. n. 23 del 5.1.2022
- 9) ove esistente del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati vincitori nella classe di concorso B003;
- 10) ove esistente della graduatoria dei vincitori che hanno superato le prove previste dal Bando di Concorso relativamente alla classe di concorso B003 ad oggi non conosciuto né pubblicato dalla P.A. nella parte in cui inserisce il ricorrente con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- 11) Ove occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi del ricorrente;

- 12) Ove occorra, e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- 13) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente

per la rettifica

in aumento del punteggio riportato dal ricorrente in esito all'unica prova scritta o in quella che Codesto On.le TAR riterrà di giustizia

PREMESSE DI FATTO

a) Il Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020, Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020, Decreto Dipartimentale n.749 del 01 luglio 2020 e successivo Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022 ha bandito *"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"*.

b) La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevedeva si rendessero vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato 1 del bando.

c) Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l'incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, inoltre, i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.

d) Con Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 è stato modificato l'iter iniziale in quanto alle due prove scritte ed un orale, precedute da prova preselettiva, è stata preferita una sola prova scritta *"computer based"* ed una prova orale.

Per quanto in questa sede interessa, l'art.3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 prescrive che ***"1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti***

dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento" ...

"4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti" ... "8. I candidati che ai sensi del comma 5 hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326".

e) l'odierno ricorrente in data 21.07.2020 inoltrava tempestiva domanda di partecipazione per la Regione Lombardia per la classe di concorso B003;

f) esso ricorrente riscontrava quindi la convocazione e in data 04.04.2022 partecipava allo svolgimento della prova scritta, nei termini meglio specificati nell'oggetto del ricorso conseguendo il punteggio di 68,00 a fronte del minimo richiesto di 70,00;

g) in data 13.04.2022 il Prof. SCUNCIA accedeva alla propria area personale messa a disposizione sul sito istituzionale ove l'Amministrazione aveva pubblicato l'esito della prima prova ed aveva modo di verificare quanto segue:

- il punteggio conseguito era pari a 68 / 70;

Conseguentemente il ricorrente è rimasto estraneo all'elenco dei candidati che hanno avuto accesso alla prova orale.

h) con raccomandata P.E.C. il ricorrente rappresentava al Ministero dell'Istruzione l'erroneità del quesito e la rilevanza che lo stesso aveva sul risultato del mancato conseguito del punteggio minimo utile all'accesso alla prova orale; documentava la propria richiesta di

“neutralizzazione” del quesito con dichiarazione di tecnici specializzati e numerosi esempi di progetti noti al Ministero dell’Istruzione in quanto pubblicati sul sito “Indire” oltre che su numerosi siti istituzionali di locali Istituti Scolastici.

i) contrariamente a quanto accaduto per altri quesiti della medesima procedura concorsuale riguardanti altre classi di concorso, il Ministero dell’Istruzione non ha inteso intervenire, costringendo di fatto il ricorrente a adire l’intestato Tribunale svolgendo i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I) INTERESSE AD AGIRE: PROVA DI RESISTENZA.

Preliminarmente, il ricorrente tiene a precisare che l’esito della prova scritta è stato compromesso dalla presenza di un quesito recante più risposte corrette; detta circostanza ha condizionato l’attribuzione del punteggio e di conseguenza l’accesso alla prova orale. Difatti, il ricorrente ha conseguito il risultato di 68/100 e con la presente iniziativa chiede il riconoscimento di n. 6 punti / rettifica di punteggio ciò che permetterebbe il raggiungimento del punteggio minimo utile al superamento della prova scritta con accesso alla prova orale.

La scorretta valutazione della risposta, secondo quanto ritenuto dalla Commissione Nazionale, non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente, tanto meno sottratto punti al totale conseguito, mentre il riconoscimento di aver comunque fornito una risposta plausibile / corretta consentirebbe la rettifica in aumento di n.2 punti del punteggio con il conseguimento della votazione minima utile alla prosecuzione dell’iter concorsuale. In tal senso il ricorrente ha avanzato per tempo richiesta di rettifica in autotutela al Ministero dell’Istruzione e alla Commissione Nazionale, spiegando in maniera semplice e con molteplici esempi noti all’amministrazione, le ragioni sottese alla proposta istanza, al pari di quanto accaduto per altre classi di concorso che hanno ottenuto nella medesima procedura concorsuale la neutralizzazione di alcuni quesiti, senza però ricevere alcun riscontro dalla resistente.

Alla luce della giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo, il ricorrente agisce per l’annullamento della graduatoria di ammissione alla prova orale nella parte in cui non contiene il proprio nominativo dovendo l’amministrazione procedere alla riformulazione della stessa in parte qua, più specificatamente considerando valida la risposta fornita con conseguente riconoscimento di n.2 punti. L’intento del presente ricorso è quello di far dichiarare illegittimo il quesito – per quanto si dirà in seguito – al fine di accertare, e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto i n.2 punti per il quesito censurato con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100 utili al superamento della prova.

Ad ogni buon conto, a rafforzare l’interesse ad agire del ricorrente, come meglio precisato al punto c) del presente ricorso i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte

le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso tanto basta a dimostrare l'interesse anche solo a conseguire un giudizio di idoneità.

II) ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO / RISPOSTA CON CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA TUTTI I CONCORRENTI; ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Come già esposto in narrativa, la prova scritta consisteva in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva esser corretta.

La prova ha avuto una durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La prova scritta assegnava un punteggio di 2 punti per ciascuna risposta esatta e 0 punti per ogni risposta sbagliata o non data.

Sul punto giova precisare che un testo con quesiti a risposta multipla, come è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e tre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i questionari a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve essere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

Ebbene, nella prova scritta relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.

Invero, nei 50 quesiti somministrati nella prova scritta sono stati riscontrati quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà erano errate o opinabili, ovvero di items che ammettono più risposte esatte.

Il primo è più importante motivo di impugnazione del provvedimento che nega l'accesso del ricorrente alla prova orale riguarda, dunque, la somministrazione di una prova scritta contenente un quesito sbagliato tale da falsarne il risultato finale; più precisamente, il Bando prevede:

*“art.3 ... La prova scritta, computer-based ... consiste nella somministrazione **di 50 quesiti** ... **Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta** ... La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il **punteggio minimo di 70 punti**” ... “*

In maniera ancor più semplice, la prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (4 risposte) delle quali UNA E SOLO UNA ESATTA; dunque, quesiti chiari anche di non semplice soluzione, però formulati in maniera corretta tali da non prestarsi a facili equivoci e/o fraintendimenti corredati da risposte univoche (*delle quali solo una è esatta*), vale a dire 3 sbagliate e solo una corretta; sul punto – per tutte – basti leggere Tar Campania che con Sentenza del 2011 significava come per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall'art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell'adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l'assoluta «certezza ed univocità della soluzione» (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà.

La somministrazione di un quesito errato condiziona in maniera irreparabile la prova del candidato che subisce gli effetti negativi della impossibilità di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti pregiudicando la possibilità di avere n.2 punti che nella competizione in argomento potrebbero fare la differenza; nel caso di specie, il ricorrente consegue per la propria prova il punteggio di 68/100 mancando di soli 2 punti la soglia minima di 70/100 utile al superamento della prova scritta; la palese illegittimità denunciata dal ricorrente risulta evidente rispetto agli altri candidati che hanno fortuitamente colto la risposta prevista come corretta dalla Commissione ma in maniera ancor più devastante risulta sproporzionatamente lesiva rispetto ai candidati appartenenti agli altri turni che loro malgrado non hanno dovuto confrontarsi con il quesito “incriminato”.

E' compito imprescindibile della Commissione Nazionale confezionare quesiti corretti e di eguale portata degli indici di difficoltà per non minare i principi basilari di qualsivoglia competizione concorsuale tesi a favorire la scelta dei migliori (principio meritocratico) e ad assicurare un astratto uguale trattamento dei candidati (par condicio).

Nello specifico, di seguito si riproduce puntualmente il testo del quesito per cui è causa proposto in sede di prova scritta con la soluzione offerta dalla Commissione di Valutazione indica da * e la risposta giudicata erronea fornita dal ricorrente indicata con X:

DOMANDA 4

Quali delle seguenti grandezze si può misurare in Kg/m^3 nel Sistema Internazionale?

**a Il volume specifico*

b Il peso specifico

c L'energia cinetica

d La densità X

Punteggio: 0,00

Nel quesito si chiede la grandezza misurabile in kg/m^3 .

La risposta esatta non è a (volume specifico) bensì d (la densità). Infatti l'unità di misura della densità è il kg/m^3 .

A pag 15 (sottolineato in blu) del testo Caforio - Ferilli ("Le risposte della fisica" – ed. Le Monnier) è scritto in maniera molto evidente come si misura la densità nel sistema internazionale, ossia in Kg/m^3 , così come nel testo di G. Ruffo ("Studiando la fisica essenziale" – ed. Zanichelli) a pag 10 (sottolineato in blu).

Il tutto è immediatamente verificabile al seguente link editoriale:

https://online.scuola.zanichelli.it/scopriamolachimicafiles/Approfondimenti/Zanichelli_Bagatti_Scopriamo_Cap01_A_Densita.pdf

Al ricorrente andava dunque riconosciuta come corretta la risposta data con attribuzione di ulteriori pt 2,00: già con siffatto riconoscimento il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio minimo per il superamento della prova scritta.

DOMANDA 24

Il calore specifico è:

**a Una grandezza fondamentale e intensiva*

b Una grandezza derivata ed estensiva

c Una grandezza derivata e intensiva X

d Una grandezza fondamentale ed estensiva

Punteggio: 0,00

Nel caso di specie il quesito non appare in alcun modo ambiguo anzi lo stesso risulta sia in prima lettura che da verifica attenta e puntuale delle espressioni costituenti la domanda assolutamente chiaro e preciso.

Nel testo di Ugo Amaldi ("Fisica per temi") e nel testo dell'autore Ruffo ("Studiamo la fisica essenziale") vi sono evidenziate le due tabelle dove si capisce che il **calore specifico è una grandezza derivata** (mentre le grandezze fondamentali sono sette e sono riportate in un'altra tabella, sempre riportata nei due libri).

nel testo di Nigro-Mazzoldi - voci (fisica 1) a pag. 304 è evidenziato inoltre che il calore specifico è una grandezza **intensiva**.

Il tutto è immediatamente verificabile al seguente link editoriale:

https://online.scuola.zanichelli.it/saracenichimica-files/Sintesi/Zanichelli_Saraceni_Chimica_sintesi_U0.pdf

Dunque il calore specifico è una grandezza derivata e intensiva NON una grandezza fondamentale e intensiva come erroneamente ritenuto dalla Commissione.

Al ricorrente andava dunque riconosciuta come corretta la risposta data con attribuzione di ulteriori pt 2,00.

DOMANDA 47

Nell'ambito dello studio delle onde, il fenomeno della diffrazione:

**a Può essere spiegato solo attraverso un modello ondulatorio*

b Può essere spiegato attraverso un modello corpuscolare

c Si verifica solo con la luce

d Riguarda qualsiasi tipo di onda X

Punteggio: 0,00

Il fenomeno della DIFFRAZIONE: può essere spiegato solo con la teoria ondulatoria (risposta **b** corretta secondo il Ministero) ma è anche vero che riguarda qualsiasi tipo di onda (risposta **c** data dal ricorrente).

Questo si evidenzia a:

pag 631 libro Universitario Mazzoldi - Nigro -Voci (parte evidenziata in blu) e pag 149 del libro di scuola secondaria Wilson-Buffera dove si dice appunto che la diffrazione è una caratteristica generale dei fenomeni ondulatori e si verifica..... (parte evidenziata in blu)

Per quanto sopra specificatamente riferito, non è comprensibile l'atteggiamento di parte resistente che prima della notifica del presente ricorso introduttivo è stata invitata alle

verifiche del caso e a tutelare al meglio gli interessi della procedura concorsuale con una rivisitazione in autotutela della risposta proposta dalla Commissione come corretta.

Per contro, allorquando il Giudice Amministrativo adito riterrà il quesito illegittimo, di fatto “neutralizzandolo” e riconoscendo n.2 punti al ricorrente, questi avrà riconosciuto il diritto alla prosecuzione dell’iter concorsuale; quale diretta ed immediata conseguenza della mancata osservanza della condizione imposta nel Bando Concorsuale “domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta” (Consiglio di Stato, Sentenza n.842 del 17.01.2019) e perché lesivo delle conoscenze del candidato.

La Giurisprudenza Amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe così affermando:

- 1) *“Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)”* (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).
- 2) *“Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Tutto ciò non comporta il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l’eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Sempre nello stesso senso: *“Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se*

certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (Cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018)" (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Infatti, **in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Onorevole Tribunale Amministrativo ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico "il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo"** (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che:

"... non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito ... (...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto"(Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, "l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la

contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono adottati in violazione di legge ma sono evidentemente affetti da accesso di potere nella forma dell'irragionevolezza, dell'illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza dal momento che mediante la formulazione dei quesiti erronei ed equivoci l'amministrazione ha violato l'interesse all'assunzione di docenti idonei allo svolgimento della funzione docente mediante la selezione del pubblico concorso distorcendo e sviando l'obiettivo dell'arruolamento del personale maggiormente referenziato attraverso un procedura seria, imparziale e trasparente.

Con ciò violando tanto l'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione possibile e quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell'imparzialità e della correttezza della selezione.

Dunque, al fine di ristabilire la legittimità degli atti impugnati si rende necessario annullare tout court i quesiti erronei e per l'effetto abbassare la soglia di ammissione alla prova orale in maniera proporzionale al predetto annullamento e consentire la partecipazione alla prova orale degli odierni ricorrenti ovvero assegnare ai ricorrenti ulteriori due punti per ogni risposta data ai due suindicati quesiti erroneamente valutata dall'Amministrazione, con l'attribuzione a ciascun ricorrente di due o quattro punti, come meglio indicato nella tabella sopra trascritta.

Tale maggior punteggio consentirebbe a tutti i ricorrenti di essere inseriti utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti dei candidati, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione e cioè la ricerca dei migliori.

I candidati subirebbero incolpevolmente gli effetti di un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a propria disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario: il che non è accettabile in un concorso pubblico. Tutto ciò rilevato, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Il presente ricorso contiene dunque la richiesta di neutralizzare l'incidenza negativa svolta dai quesiti sopra indicati in quanto errati sulla valutazione complessiva del ricorrente al punto che il punteggio dovrà essere incrementato alla stregua delle previsioni del bando concorsuale di n. 6 punti o, quanto meno di 2 punti così da permettere il raggiungimento della soglia 70/100 utile per il superamento della prova scritta e l'accesso alla prova orale.

L'accertamento di illegittimità dei quesiti è nei poteri dell'autorità adita la quale è chiamata a pronunciarsi sulla correttezza della domanda e sulla presenza di più risposte esatte tra quelle prospettate tale per cui sarebbe venuto meno il requisito essenziale della univocità della risposta "domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta".

Per tutto quanto sopra argomentato devono essere attribuiti al ricorrente ulteriori 6 punti o – nella peggiore delle ipotesi – punti 2, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere alla riformulazione della graduatoria con riferimento alla posizione del ricorrente, con conseguente rettifica della graduatoria degli ammessi alla prova orale.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Vi è di più. Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri e alla letteratura di riferimento, il ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 68,00/100 ottenuto: con soli 2,00 punti in più – corrispondenti alla positiva risposta ad un quesito – parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Al ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"*.

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha indicato come corrette risposte che non lo sono in maniera univoca e inequivocabile, alla luce delle nozioni riscontrabili nei succitati manuali che dimostrano come, nei casi menzionati, le risposte corrette siano più di una e comprendano anche quelle fornite dalla ricorrente, o non sono pertinenti ai quadri di riferimento.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta *"Carta di Nizza"*, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati (Cfr. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.).

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente che ha, dunque, il pieno diritto ad essere inserito tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)".

Il ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che le ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

ISTANZA CAUTELARE

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dalla mancata concessione della misura cautelare.

E' imminente, difatti, la pubblicazione delle operazioni di immissione in ruolo e di conferimento incarichi a tempo determinato per l'inizio del nuovo anno scolastico (01.09.2022). La mancata ammissione alle prove orali, anche suppletive, impedirebbe al ricorrente di terminare la procedura concorsuale conseguendo, nella migliore delle ipotesi, l'immissione in ruolo e nella peggiore, l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui è causa (B003).

Si consideri difatti che, in difetto della misura cautelare, i posti messi a concorso sarebbero tutti assegnati non solo a coloro i quali hanno utilmente partecipato al concorso ma anche a coloro i quali vi hanno conseguito l'abilitazione.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l'ammissione con riserva alle successive prove anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture regionali di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni e dunque la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

Trattasi peraltro di un vulnus non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata all'assunzione in ruolo e all'esercizio della funzione.

Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" alla partecipazione alle prove concorsuali irreparabilmente compromesso, anche l'interesse "pubblico-generale" alla copertura dei posti messi a disposizione oltre che ad una corretta procedura concorsuale che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici.

Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora il ricorrente - nelle more del giudizio - fosse ammesso - sia pure con riserva - a sostenere le prove orali, anche suppletive, considerato il presumibile superamento della prova scritta. Senza dimenticare che la scelta di una misura cautelare idonea all'ammissione

alla prova orale limiterebbe il contenzioso alla valutazione del quesito contestato senza compromettere l'esito della intera prova scritta.

φ φ φ φ φ φ φ φ

Per quanto sopra detto, salvo ulteriormente argomentare e dedurre ed indicare motivi aggiunti, l'odierno ricorrente, come rappresento e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

preliminarmente, in via cautelare, previa sospensione degli atti impugnati, voglia disporre favorevolmente in merito all'ammissione alla prova orale a mezzo prove suppletive; in tal senso preme significare – come esposto nella domanda di sospensione cautelare rivolta al Collegio – **la prossima definizione delle operazioni concorsuali** dunque l'iter è prossimo alla conclusione e ricorrono tutte le condizioni per la concessione di opportuna misura monocratica cautelare interinale; in tal senso, **voglia il Giudice Amministrativo adito disporre immediatamente con Decreto Cautelare “ammissione con riserva” alla prova orale dell'odierno ricorrente.**

in via cautelare: fissare udienza per la discussione della misura **cautelare collegiale**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e per gli effetti, ordinare all'Amministrazione resistente di includere parte ricorrente nella lista degli ammessi a sostenere la prova orale all'occorrenza disponendo a carico dell'Amministrazione resistente la calendarizzazione di prove suppletive.

nel merito,

dichiarare illegittimo e quindi annullare gli atti impugnati provvedendo alla rettifica del punteggio maggiorandolo di n.6 punti con conseguente inclusione definitiva nell'elenco degli ammessi alla prova orale;

disporre a carico dell'Amministrazione resistente a titolo di risarcimento in forma specifica l'adozione di ogni provvedimento utile alla rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa avanzata con il presente ricorso anche con l'obbligo a carico dell'Amministrazione resistente di organizzare prove suppletive per lo svolgimento della sessione orale;

in via istruttoria, voglia l'autorità giudiziaria adita ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione

scolastica di ogni documento utile e necessario ai fine della soluzione della presente controversia;

disporre la nomina di un verificatore di accertata competenza tecnica per constatare, in contraddittorio tra le parti, l'erroneità del quesito e la fondatezza delle indicazioni rappresentate nel presente ricorso;

da ultimo,

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, voglia autorizzare, la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Regionale competente da valersi quale notifica per pubblici proclami;

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario procuratore.

Allegati come da indice foliaro.

Dichiarazione di valore: il valore del presente procedimento è indeterminabile ma il ricorrente non è tenuto al versamento del contributo unificato di €.325,00 trattandosi di processo per controversie in materia di pubblico impiego / concorso pubblico e trovandosi, esso ricorrente, nelle condizioni previste dalla legge per l'esenzione.

Reggio Calabria, lì 03.06.2022

Avv. Pietro SIVIGLIA

Studio Legale
Avv. Pietro Siviglia
Patrocinante in Cassazione
Via A. Cimino, 65 - 89127 Reggio Cal.
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

PROCURA


Io sottoscritto Scuncia Demetrio nato a Reggio di Calabria il 19/08/1986, residente in Torino corso Vercelli n. 177, CF SCNDTR86M19H224A, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al Tar Lazio contro il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e Ricerca, l'avv. Pietro SIVIGLIA (C.F. SVGPTR72L15F112M), ivi compreso l'eventuale giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanze cautelari e sentenze emesse nel relativo giudizio, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di proporre ricorso per motivi aggiunti, spiegare atti di intervento, proporre ricorso per ottemperanza sia innanzi al Tar che al Consiglio di Stato per l'esecuzione di ordinanze e sentenze emesse nel presente giudizio, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, proporre motivi aggiunti ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Eleggo domicilio in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65 presso lo studio del predetto difensore e dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Reggio Calabria-Roma, 16/05/2022

Firmato



Vera e autentica:

Avv. Pietro SIVIGLIA

